



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede Nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma

tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60

www.cobas-scuola.it - mail@cobas-scuola.org

Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali LORO SEDI

**e. p. c. alle RSU d'Istituto
ai componenti degli Organi Collegiali
al personale docente ed ATA**

Oggetto: materie di contrattazione d'istituto, erronea disapplicazione contratti ed erronea applicazione Dlgs 150/2009. Formale diffida e richiesta intervento

Dall'inizio del corrente anno scolastico singole/i colleghe/i ed RSU, elette nelle nostre liste, hanno segnalato palesi violazioni o interpretazioni erronee della normativa legislativa e contrattuale vigente da parte di alcuni Dirigenti Scolastici che, a seguito dell'emanazione della L. 15/2009, del Dlgs 150/2009 e della Circ. Dip. Funz. Pubblica 7/2010, hanno ritenuto di non dover più applicare contratti nazionali ed integrativi d'istituto su alcune materie e che le stesse, quindi, non dovessero più essere contrattate con le RSU, ma decise unilateralmente dal Dirigente e/o declassate a materie di informazione preventiva.

In particolare, qualche Dirigente Scolastico, assumendo tale interpretazione totalmente infondata, ha provveduto unilateralmente all'utilizzazione del personale docente ed ATA ed alle assegnazioni delle sedi di servizio, in totale dispregio della normativa contenuta nel Dlgs 297/1994 e nel CCNL Scuola 2006/2009. Inoltre, si è predisposta l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, decidendo unilateralmente i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, senza che siano state attivate le procedure di contrattazione con le RSU, chiaramente previste dall'art. 6 del CCNL del comparto scuola attualmente vigente, in palese violazione sia dei contratti d'istituto precedentemente stipulati, sia dei contratti integrativi nazionali e regionali, sia dello stesso CCNL Scuola.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene tali comportamenti privi di alcuna giustificazione, in palese contrasto con la normativa vigente e sanzionabili per attività antisindacale, ex art. 28 L. 300/1970. Si noti, infatti, che la disciplina prevista dal cosiddetto Decreto *Brunetta* (DLgs 150/2009) non esiste per come viene rappresentata e comunque non è applicabile per diverse ragioni.

In primo luogo lo stesso Dlgs 150/2009, all'art. 65, prevede che i contratti collettivi vigenti debbano essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 e che, nelle more, siano pienamente applicabili. Purtroppo taluni Dirigenti Scolastici hanno ritenuto di non farlo e anzi hanno illegittimamente applicato la Circ. Dip. Funz. Pubblica 7/2010, nella quale sono indicate fantasiose ricostruzioni che, addirittura, violano ed innovano lo stesso DLgs 150/2009, tanto che è dovuto intervenire anche il MIUR (Nota 8578 del 23/9/2010) per chiarire la disciplina e l'attualità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (un CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010, cioè dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 e anche dopo l'emanazione della Circ. Dip. Funz. Pubblica 7/2010, e che continua ad attribuire alla contrattazione d'istituto competenze relative all'assegnazione e all'utilizzazione del personale: art. 4 commi 1, 3 e 4; art. 11 comma 6; art. 11bis comma 2; art. 15 commi 1 e 2), specificando che: *"si ritiene opportuno, con riferimento alla delicata materia indicata in oggetto, richiamare l'attenzione delle SS.LL sulla necessità, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2010-2011, che le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente"*. Pare chiaro che, anche secondo il MIUR, per quanto concerne le procedure di utilizzazione del personale, la normativa di riferimento sia ancora il CCNL Scuola. A *fortiori* ci pare assolutamente chiaro che tali considerazioni siano pienamente applicabili alla contrattazione integrativa d'istituto che deve essere effettuata nel pieno rispetto del quadro contrattuale previsto nel citato art. 6 del CCNL Scuola vigente.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 74 dello stesso Decreto per le materie previste dai Titoli II e III deve attendersi uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione al personale docente, che ancora non esiste.

In terzo luogo, si noti che anche dal 1° gennaio 2011 non pare possa essere disposta alcuna applicazione unilaterale del DLgs 150/2009, o interpretazioni dello stesso contenute nella Circ. Dip. Funz. Pubblica 7/2010, poiché bisognerebbe adeguare prima il Ccnl Scuola. Infatti, l'art. 65 comma 2

del DLgs 150/2009 prevede che “i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili” solo “in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1”, il quale a sua volta prevede: “Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.”

Si aggiunga, infine, che allo stato vi sono già stati diversi pronunciamenti giurisprudenziali di condanna di alcune amministrazioni pubbliche per attività antisindacale, poiché i dirigenti avevano ritenuto erroneamente non più applicabili i vigenti contratti, in seguito all’emanazione del DLgs 150/2009. Tra gli altri:

- il Decreto del Giudice del lavoro di Torino del 2.4.2010, che ha condannato per comportamento antisindacale la Dir. Reg. dell’Inps che riteneva immediatamente applicabile alle relazioni sindacali il DLgs 150/2009, “precisando: che i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia dall’1/1/2011, (...) i collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al decreto legislativo in oggetto “si applicano alla tornata successiva a quelle in corso”. Tutto ciò, del resto, in accordo con i contenuti della legge delega 4/3/2009 n. 15 (pena un evidente difetto di costituzionalità), che, nell’enunciare all’art. 3 “i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche”, non può non riferirsi alle prossime future contrattazioni (...); anche il richiamo agli artt. 1339 e 1419, Il c., c.c. (art. 33 Decreto legislativo 150/09 e art. 3, c. II, punto D legge delega 15/09) non può che essere inteso alle ipotesi di nullità dei contratti per violazione dei limiti fissati alla contrattazione collettiva dallo stesso decreto legislativo 150/09, e dunque in relazione ai nuovi contratti collettivi ancora da stipulare”.
- il Decreto del Giudice del Lavoro di Trieste del 5.10.2010 (successivo, quindi, anche alla citata Circ. 7/2010) che ha condannato il Comune di Trieste per comportamento antisindacale per non aver adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale derivanti dal CCRL 2002, precisando che “non si ritiene che le previsioni degli art. 34 e 54 del d. lgs 150/2009 siano di immediata efficacia, con conseguente immediata caducazione delle discipline contrattuali contrastanti con le disposizioni di legge. Non vale a sostenere la tesi dell’amministrazione la circostanza che le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 2009 (...) siano state definite espressamente “di carattere imperativo” (...). L’aver esplicitato tale carattere comporta una decisa presa di posizione sul rapporto tra contrattazione collettiva e legge, a favore di quest’ultima, ma nulla dice in ordine all’immediata applicabilità delle stesse norme. (...) La disposizione dell’art. 65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNI, già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva, realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa. (...) Né, evidentemente, può aver rilievo la diversa previsione della circolare amministrativa della Funzione Pubblica n. 7/2010 cui il Comune si è adeguato, dal momento che – come noto – le circolari, e tra queste le circolari interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice”.

Alla luce delle considerazioni esposte, si diffidano i Dirigenti scolastici:

- a non adottare atti unilaterali, senza la contrattazione d’istituto con le legittime RSU elette, sulle materie indicate dall’art. 6 del CCNL Scuola vigente;
- ad avviare immediatamente la contrattazione d’istituto e a completarla nei termini previsti, rispettando integralmente - per le materie oggetto di contrattazione - il vigente CCNL 2006/2009 ;
- nelle more della stessa contrattazione a rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati e i precedenti contratti integrativi d’istituto;
- all’immediata rideterminazione di tutte le attività di organizzazione ed utilizzazione del personale fin qui eventualmente disposte in violazione della vigente normativa, rispettando i diritti del personale docente ed ATA previsti dalla normativa vigente.

Infine, si chiede ai Dirigenti Generali degli Uffici Scolastici Regionali di intervenire urgentemente al fine di ripristinare la legalità violata da taluni Dirigenti Scolastici, poiché tale stato di cose porterà le istituzioni scolastiche ad una situazione di assoluta ingovernabilità e a un rilevante contenzioso, presso i Tribunali territorialmente competenti cui si rivolgerà la scrivente Organizzazione Sindacale al fine di far sanzionare le palesi attività antisindacali rappresentate.

Roma 20 novembre 2010

COBAS – Comitati di Base della Scuola